



NORME ATTUATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO
ED ORDINARIA ELETTIVA PER IL QUADRIENNIO 2025/2028

L'Assemblea Nazionale straordinaria ed ordinaria della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.S.W.) viene indetta giusta deliberazione n°130-10-23/24 assunta nella riunione di Consiglio Federale del 27/08/2024 e convocata dal Presidente Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 7, Statuto F.I.S.S.W. per il giorno mercoledì 13 novembre 2024.

Il presente documento è stato approvato visto:

- il D.lgs. 23/07/1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del CONI;
- le modifiche apportate dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 nonché dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1759 del 5 giugno 2024 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 71/2024, sono state approvate le modifiche ed integrazioni del testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota prot. n. 1508 del 12.06.2024;
- l'approvazione del nuovo Statuto della FISSW, approvato con decreto del Commissario ad acta del 03/07/2024 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 319 del 11/07/2024;
- le integrazioni apportate all'art. 6.1.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA (Assemblee elettive: procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico e del voto elettronico a distanza) e all' art. 6.1.6 (Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive) approvate nella riunione della Giunta Nazionale del CONI del 11/07/2024.

SOMMARIO

1	Convocazione
2	Partecipazione all'Assemblea Nazionale
3	Preclusioni alla partecipazione assembleare
4	Limitazioni alla partecipazione assembleare
5	Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto di voto:
5	Attribuzione voti
7	Reclamo per omessa o errata attribuzione voti
8	Commissione Verifica Poteri - CVP
9	Quorum costitutivi dell'Assemblea Nazionale
10	Candidature
11	Requisiti per la presentazione delle candidature



12	Proposizione delle candidature
13	Decisioni in merito alla legittimità delle candidature
14	Funzionamento dell'Assemblea
15	Procedure di votazione
16	Assemblea Nazionale Ordinaria – Elezioni

1. CONVOCAZIONE

Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto al voto

La convocazione dell'Assemblea Nazionale in parte straordinaria per la modifica dello Statuto ed in parte ordinaria elettiva per il quadriennio 2025/2028 è inviata a mezzo PEC agli Affiliati almeno 60 giorni prima dello svolgimento – ovvero entro il 13/09/2024.

La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto e alle tabelle dei voti plurimi redatte in base alla documentazione depositata in F.I.S.S.W., approvate a seguito della Delibera n°130-10-23/24 assunta nella riunione di Consiglio Federale del 27/08/2024, viene pubblicata sulla homepage del sito internet federale (<http://www.fissw.com>) nella sezione dedicata (Assemblea Nazionale Straordinaria ed Ordinaria elettiva 2025 – 2028) e trasmessa a tutti i seguenti destinatari:

- ai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto;
- ai rappresentanti degli atleti;
- ai rappresentanti dei tecnici.

Ai fini della trasmissione di cui sopra, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici (art. 7, Statuto F.I.S.S.W.) si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza ai sensi dell'art. 9, comma 7, Statuto F.I.S.S.W.: la convocazione viene pertanto inviata dalla Segreteria Generale all'indirizzo dell'affiliato di appartenenza fornito in fase di affiliazione o riaffiliazione.

Contenuto della convocazione

La convocazione deve riportare:

- il luogo, la data e l'orario di svolgimento dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 15 dello Statuto federale;
- il testo delle modifiche statutarie proposte all'Assemblea
- le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

2. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Soggetti aventi diritto al voto

Secondo quanto prescritto dall' art. 13 dello Statuto F.I.S.S.W., all'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:

- i rappresentanti degli affiliati, o loro delegati;
- i rappresentanti degli atleti o i rispettivi supplenti, tesserati ed in attività;
- i rappresentanti dei tecnici o i rispettivi supplenti, tesserati ed in attività.

a) I rappresentanti degli affiliati (art. 13, comma 1 dello Statuto)

L'Affiliato deve:



- essere regolarmente affiliato alla F.I.S.S.W. per l'anno sportivo 2024 ed iscritto al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche o essere un Gruppo sportivo militare o un Gruppo sportivo dei corpi civili dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000;
- aver maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea (ultima data utile per tale riferimento è essersi affiliati entro il 28/08/2023);
- aver svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea (nel periodo da 28/08/2023 a 27/08/2024).

Per attività federale si intende tanto l'attività agonistica quanto quella non agonistica, scolastica, amatoriale (anche a carattere ludico-motorio) o promozionale nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

b) I rappresentanti degli atleti (art. 13, comma 2 in combinato disposto con gli artt. 5, co. 11, e 7 dello Statuto)
Ciascun affiliato organizza l'Assemblea di tutti gli atleti aventi diritto al voto per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee Nazionali.

Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi rappresentanti alle Assemblee Nazionali gli atleti che siano:

- maggiorenni;
- in possesso di tessera valida per la pratica agonistica;
- in attività;
- tesserati presso il rispettivo affiliato avente diritto al voto.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea degli atleti e l'elezione del rappresentante degli atleti, nonché del relativo supplente, sono demandate agli Statuti ed alla normativa interna degli affiliati, nel rispetto delle norme federali.

Il verbale dell'elezione del rappresentante degli atleti e del relativo supplente deve essere preferibilmente trasmesso via PEC alla Commissione Verifica Poteri per il tramite della Segreteria Generale (al seguente indirizzo segreteria.fissw@pec.it) entro il 09/11/2024. Per giustificati motivi potrà essere presentato direttamente, in originale, in fase di accredito. A tal fine, la Segreteria Generale fornirà apposito modello predisposto ed allegato alla convocazione di Assemblea denominato "Fac simile designazione rappresentante atleti" (all. n. 4-c).

All'Assemblea Nazionale partecipa, con diritto di voto, il rappresentante degli atleti eletto all'interno di ciascun Affiliato o il relativo supplente, tesserato ed in attività.

Qualora il rappresentante degli atleti fosse impossibilitato a partecipare alla Assemblea Nazionale potrà essere sostituito esclusivamente dal supplente.

c) I rappresentanti dei tecnici (art. 13, comma 2 in combinato disposto con gli artt. 5, co. 11, e 7 dello Statuto)
Il Presidente di ciascun affiliato organizza l'Assemblea di tutti i tecnici aventi diritto al voto per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee Nazionali.

Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi rappresentanti dei tecnici alle Assemblee Nazionali i tecnici che siano:

- maggiorenni;
- in attività;
- tesserati presso il rispettivo soggetto affiliato;
- regolarmente iscritti all'Albo FISSW.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei tecnici e l'elezione del rappresentante dei tecnici, nonché del relativo supplente, sono demandate agli Statuti ed alla normativa interna degli affiliati nel rispetto delle norme federali.

Il verbale dell'elezione del rappresentante dei tecnici e del relativo supplente deve essere preferibilmente trasmesso via PEC alla Commissione Verifica Poteri per il tramite della Segreteria Generale (al seguente



indirizzo segreteria.fissw@pec.it) entro il 09/11/2024. Per giustificati motivi potrà essere presentato direttamente, in originale, in fase di accredito. A tal fine, la Segreteria Generale fornirà apposito modello predisposto ed allegato alla convocazione di Assemblea denominato “*Fac simile designazione rappresentante tecnici*” (all. n. 4-d).

All’Assemblea Nazionale partecipa, con diritto di voto, il rappresentante dei tecnici eletto all’interno di ciascun Affiliato o il relativo supplente, tesserato ed in attività.

Qualora il rappresentante dei tecnici fosse impossibilitato a partecipare alla Assemblea Nazionale potrà essere sostituito esclusivamente dal supplente.

3. PRECLUSIONI ALLA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE

Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 9 dello Statuto F.I.S.S.W. è preclusa la partecipazione in Assemblea:

- a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento;
- a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione.

4. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 dello Statuto, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun Affiliato, né direttamente né per delega:

- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio Federale;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti gli Organi di Giustizia e della Procura federale;
- ~~il Presidente o un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale;~~
- ~~i Delegati Regionali e Provinciali;~~
- gli invitati dal Consiglio Federale;
- gli affiliati non aventi diritto al voto;
- i candidati alle cariche elettive;
- i Presidenti delle Commissioni Federali;
- i Presidenti degli Organismi Tecnici;
- i componenti della CVP;
- gli scrutatori.

5. PARTECIPAZIONE E DELEGHE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Per gli affiliati

Gli affiliati partecipano direttamente all’Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o, in alternativa, attraverso il rispettivo Delegato nei limiti previsti dall’art. 13 dello Statuto.

Il legale rappresentante di ciascun affiliato con diritto di voto, per la partecipazione diretta ai lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa:

1. un delegato interno, ossia un componente dell’organo direttivo del suo stesso sodalizio, regolarmente tesserato come dirigente sociale per l’anno in corso;
- oppure
2. un delegato esterno, ossia un rappresentante di altro affiliato avente diritto a voto.

Numero di deleghe

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 6, dello Statuto ai rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto, o loro delegati, partecipanti all’Assemblea possono essere rilasciate deleghe in numero di 1 (oltre a quella



di propria spettanza) in quanto gli affiliati aventi diritto al voto non sono superiori a 200. Pertanto, ciascun rappresentante di affiliato potrà rappresentare, oltre al proprio affiliato, massimo un altro affiliato.

Modalità di presentazione delle deleghe

La delega deve essere:

- redatta per iscritto;
- presentata su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante;
- sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante;
 - b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante del delegato.

La Segreteria Generale fornirà appositi modelli predisposti ed allegati alla convocazione di Assemblea denominati "Fac simile delega altro affiliato" (all. n. 4-a) e "Fac simile delega interna alla propria associazione" (all. n. 4-b).

Il Delegato dovrà presentare la delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento, intendendosi per tale: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi.

6. ATTRIBUZIONE VOTI

Voti base

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, commi 1 e 2, dello Statuto ciascun avente diritto a voto ha diritto ad un minimo di 10 voti di base di cui:

- 7 di pertinenza dell'affiliato;
- 2 di pertinenza esclusiva del rappresentante degli atleti;
- 1 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei tecnici.

Nel caso in cui non siano presenti e accreditati in Assemblea il rappresentante degli atleti e/o dei tecnici, o loro rispettivi supplenti, il relativo potere votativo non viene trasferito al rappresentante dell'affiliato.

Voti plurimi

Fermo restando i voti di base di spettanza dell'affiliato, il Consiglio Federale, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 15 dello Statuto ha attribuito ad ogni affiliato avente diritto ulteriori voti supplementari, definiti voti plurimi, individuati in base ai punteggi conseguiti per attività agonistica nella Graduatoria di merito delle società affiliate dell'anno precedente (2023).

L'affiliato ha diritto ai suddetti voti plurimi, a condizione che le gare ed i campionati ai quali essi si riferiscono, abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

L'eventuale attribuzione di voti plurimi comporta che il legale rappresentante dell'affiliato ed i rappresentanti di atleti e tecnici, eletti nelle assemblee interne allo stesso, oltre ai voti di base, esprimano, su base percentuale, l'ulteriore diritto di voto plurimo riconosciuto all'affiliato presso il quale sono tesserati.

Oltre ai voti di base, il legale rappresentante esprime il 70% (settanta per cento) dei voti plurimi in carico all'affiliato, il rappresentante degli atleti ne esprime il 20% (venti per cento) ed il rappresentante dei tecnici il 10% (dieci per cento). I voti plurimi, al fine di renderli divisibili, sono moltiplicati per 10.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto in assenza di atleti e/o tecnici tesserati aventi diritto al voto, i voti di base e/o plurimi ad essi riservati non possono essere attribuiti ad alcuno.

Ai fini assembleari a ciascun Affiliato non può essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 15 volte il voto di base.



7. RECLAMO PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE VOTI

La Tabella voti sarà pubblicata sul sito istituzionale (www.fissw.com) nella apposita sezione dedicata allo svolgimento dei lavori assembleari.

In merito alla correttezza della tabella voti, delle candidature e sugli eventuali reclami è ammessa impugnazione proposta, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Il *“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive 2025-2028”* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione dell’11/07/2024 ha stabilito la procedura per l’impugnazione della Tabella Voti.

- a) Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l’affiliato avente diritto al voto, l’affiliato che è stato escluso dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata innanzi al Tribunale Federale. Ad eccezione del ricorso proposto dal Procuratore Federale, l’accesso ai servizi di giustizia sportiva deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri pari a € 100,00 (cento/00). Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’affiliato ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- b) Laddove l’impugnazione riguardi l’errata attribuzione di voti ad altri affiliati e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche agli affiliati interessati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
- c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L’appello deve essere proposto a mezzo PEC entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto alla precedente lettera b).
- e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all’appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

8. COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri (di seguito CVP) è nominata dal Consiglio Federale tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell’Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.

La CVP è composta da un Presidente e da almeno 2 membri effettivi. Il Presidente della CVP è nominato d’intesa con il CONI.

La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La CVP si insedia almeno 10 giorni prima della celebrazione dell’Assemblea.

L’attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.

La CVP ha il compito di:

- a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto;
- b) verificare l’idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati o sostituti;



- c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli Atti ufficiali della F.I.S.S.W., e controllare la ripartizione per quote tra i rappresentanti legittimati al voto;
- d) chiedere, se necessario, i documenti di riconoscimento personale;
- e) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
- f) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe e di sostituzioni o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

9. QUORUM COSTITUTIVI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Secondo quanto prescritto dagli artt. 11 e 48 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale straordinaria per la modifica dello Statuto ed ordinaria elettiva si intende validamente costituita quando:

- in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli affiliati aventi diritto al voto.

Parte straordinaria

Secondo quanto prescritto dall'art. 48 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale straordinaria per la modifica dello Statuto si intende validamente costituita quando:

- in seconda convocazione (trascorsa un'ora dalla prima) con la presenza, anche per delega, di almeno il 30% degli affiliati aventi diritto al voto.

Parte ordinaria elettiva

Secondo quanto prescritto dall'art. 11 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si intende validamente costituita quando:

- in seconda convocazione (trascorsa un'ora dalla prima) con la presenza, anche per delega, di almeno il 35% degli affiliati aventi diritto al voto.

I suddetti quorum assembleari costitutivi dovranno calcolarsi esclusivamente sul numero degli affiliati presenti direttamente o per delega e non sul numero totale dei voti esprimibili (non inserendo nel computo i rappresentanti degli atleti e dei tecnici).

10. CANDIDATURE

Secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, lett. b), Statuto F.I.S.S.W. l'Assemblea Nazionale viene indetta per procedere, al termine del quadriennio olimpico 2021-2024, al rinnovo delle seguenti cariche federali:

- Presidente Federale
- n. 10 Consiglieri Federali di cui:
 - o 7 in rappresentanza degli affiliati, di cui almeno 2 di genere diverso;
 - o 2 in rappresentanza degli atleti, uno per genere, rappresentanti di due differenti discipline;
 - o 1 in rappresentanza dei tecnici;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

11. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Requisiti generali

Possono essere candidabili ed eleggibili tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 37 dello Statuto Federale e di seguito indicati:



- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- c) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti CONI;
- d) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI;
- e) non aver subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- f) non aver subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
- g) non avere un reddito che derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Requisiti particolari

Fermi i requisiti generali di cui sopra, possono essere candidabili ed eleggibili coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **per la carica di Presidente**
 - essere regolarmente tesserato alla F.I.S.S.W. alla data di presentazione della candidatura (anno sportivo 2024);
- b) **per la carica di Consigliere in rappresentanza degli affiliati**
 - essere regolarmente tesserato alla F.I.S.S.W. alla data di presentazione della candidatura (anno sportivo 2024);
- c) **per la carica di Consigliere in rappresentanza degli atleti**
 - essere in attività (dunque essere regolarmente tesserato come atleta alla F.I.S.S.W. per l'anno sportivo 2024) o essere stato tesserato come atleta per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere comunque tesserato F.I.S.S.W. per il 2024 all'atto della presentazione della candidatura;
 - avere partecipato a manifestazioni europee ed internazionali con rappresentative F.I.S.S.W. di qualunque disciplina;
- d) **per la carica di Consigliere in rappresentanza dei tecnici**
 - essere in attività (dunque essere regolarmente tesserato come tecnico alla F.I.S.S.W. per l'anno sportivo 2024) o essere stato tesserato per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere comunque tesserato F.I.S.S.W. per il 2024 all'atto della presentazione della candidatura;
 - essere iscritto all'Albo federale con qualifica valida in almeno 3 (tre) discipline riconosciute dalla F.I.S.S.W.;
- e) **per la carica di Presidente del collegio dei Revisori**
 - essere iscritto al registro dei Revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.



12. PROPOSIZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature alle cariche federali devono essere depositate almeno 40 (quaranta) giorni liberi prima, entro giovedì 03/10/2024 delle Assemblee direttamente presso la Segreteria Generale ovvero inviate alle stesse a mezzo PEC (segreteria.fissw@pec.it) o raccomandata A.R. all'indirizzo (FISSW – Via Piranesi, 46 - 20137 Milano). In tale ultima ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo; farà fede viceversa il timbro di partenza solo nel caso la lettera sia stata anticipata a mezzo fax entro i termini predetti. È esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.

Tutte le dichiarazioni di candidature dovranno essere firmate in originale.

Per la carica di Presidente Federale la candidatura deve essere sottoscritta da almeno 20 tra legali rappresentanti di affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto di almeno 5 discipline federali (di cui all'articolo 1, secondo comma dello Statuto). Tale candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno 4 atleti e 2 tecnici aventi diritto a voto.

Per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli affiliati, la candidatura deve essere sottoscritta da almeno 2 legali rappresentanti di affiliato avente diritto a voto.

Le firme di sostegno delle candidature devono essere apposte su modello predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito federale (<http://www.fissw.com>) nella sezione dedicata (Assemblea Nazionale ordinaria elettiva per il quadriennio 2025 – 2028) ed essere allegate alla candidatura alla quale si riferiscono. La candidatura per la carica di Consigliere in rappresentanza degli atleti, di Consigliere in rappresentanza dei tecnici e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è libera ferma restando la necessaria sussistenza e verifica dei requisiti statutari.

I soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature non possono sostenere più di 1 (una) candidatura alla carica di Presidente Federale e più di 3 (tre) candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli affiliati. In caso di sottoscrizione a sostegno di un numero di candidati superiore a quello ammissibile, le firme in questione non saranno ritenute valide per nessun candidato indipendentemente dall'ordine di ricezione.

Chi intende candidarsi in qualità di atleta dovrà indicare, nel momento della presentazione della propria candidatura, la disciplina sportiva di appartenenza. La disciplina di appartenenza degli atleti è quella nella quale gli stessi hanno svolto il maggior numero di gare agonistiche ufficiali nel corso degli ultimi due anni di tesseramento (art. 18, comma 2, Statuto).

La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra nell'ambito della medesima Assemblea. Devono essere presentate candidature individuali.

Competente a verificare la correttezza delle candidature presentata è la Segreteria Generale.

Le candidature dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage (<http://www.fissw.com>), almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, ossia entro lunedì 14/10/2024.

13. DECISIONI IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLE CANDIDATURE

In merito alla correttezza della tabella voti, delle candidature e sugli eventuali reclami è ammessa impugnazione proposta, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive 2025-2028" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione dell'11/07/2024 ha stabilito la procedura per l'impugnazione delle candidature.

- a) L'elenco delle candidature deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto della homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale.
- b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FSN/DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage;



- c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- f) Avverso la decisione del Tribunale Federale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto dalla precedente lettera d).
- g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- h) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

14. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Federale, o chi ne fa le veci, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del quorum minimo costitutivo previsto all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.

Subito dopo, si procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente dell'Assemblea, di un Vice Presidente e degli scrutatori, del Segretario Generale in veste di Segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.

Il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea non potrà essere attribuita a:

- componenti della CVP;
- soggetti candidati alle cariche federali;
- qualsiasi avente diritto al voto.

La nomina dell'Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione purché all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità, inoltre:

- a) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;
- b) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
- d) proclama gli eletti dopo le votazioni;



- e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea;
- f) decide le eventuali controversie sulle modalità di voto;
- g) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea.
- h) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla data della medesima, presso la sede della Federazione. Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.. Il verbale dell'Assemblea Nazionale straordinaria per la modifica dello Statuto dovrà essere redatto da un notaio.

La Commissione di scrutinio, composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 e nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei suoi lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 5 dello Statuto, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando anche la registrazione delle risultanze negative.

La nomina degli scrutatori non potrà essere attribuita a:

- soggetti candidati alle cariche federali;
- qualsiasi avente diritto al voto.

Gli aventi diritto a voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozione ed istanze su argomenti posti all'Ordine del Giorno, purché risultino firmate da almeno un decimo degli aventi diritto a voto presenti.

Per il regolare funzionamento e svolgimento dell'Assemblea Ordinaria si richiama quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale per quanto compatibile – ed integrato dalle presenti Norme Attuative dell'Assemblea.

L'Assemblea si svolgerà come segue:

Parte Statutaria

1. presa d'atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri attestante il quorum costitutivo e apertura dell'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria per la modifica dello Statuto;
2. costituzione Ufficio di Presidenza;
3. nomina Commissione Scrutinio;
4. sospensione delle operazioni di accredito e presa d'atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri attestante il potere votativo;
5. approvazione modifiche Statuto Federale;

Parte Elettiva

6. riapertura delle operazioni di accredito;
7. presa d'atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri attestante il quorum costitutivo e prosecuzione dell'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria elettiva;
8. approvazione verbale Assemblea Nazionale Elettiva 29/10/2020
9. approvazione verbale Assemblea Nazionale Straordinaria 27/09/2023
10. approvazione relazione sulla gestione federale 2023/2024;
11. presentazione programma tecnico-sportivo e bilancio programmatico di indirizzo per il quadriennio 2025/2028 da parte dei candidati alla Presidenza;
12. chiusura delle operazioni di accredito e presa d'atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri attestante il potere votativo;
13. elezione Presidente F.I.S.S.W.;



14. elezione componenti del Consiglio Federale F.I.S.S.W.:
 - a. n° 7 in quota affiliati, di cui almeno due di genere diverso;
 - b. n° 2 in quota atleti, rappresentanti di due differenti discipline, di cui 1 di sesso maschile e 1 di sesso femminile;
 - c. n° 1 in quota tecnici;
15. elezione Presidente Collegio Revisori dei Conti;
16. approvazione del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale neo eletto per il successivo quadriennio;
17. varie ed eventuali.

15. PROCEDURE DI VOTAZIONE

Il voto è esercitato in forma elettronica in presenza secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto secondo le modalità e regole uniformi emanate nella riunione dell'11/07/2024 dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. (*"Procedure voto elettronico presenza e voto distanza Assemblee elettive 2025-2028"*).

Il voto sarà effettuato in maniera del tutto anonima e segreta, in modalità riservata e protetta, tramite apposito televoter (idoneo dispositivo informatico): non sarà possibile in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente.

La procedura ed il sistema di votazione saranno illustrati attraverso apposita Circolare pubblicata sul sito www.fissw.com nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

Il voto sarà univoco: l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza.

Al votante sarà consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non consentirà l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste dallo Statuto per le rispettive cariche da eleggere.

Sarà possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento. Sarà consentito votare "scheda bianca".

16. ASSEMBLEA NAZIONALE

- STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Verranno sottoposte all'Assemblea le modifiche statutarie allegate alla convocazione. Per l'approvazione delle modifiche statutarie l'Assemblea Nazionale straordinaria (non elettiva) delibera a maggioranza dei voti validamente espressi in Assemblea.

- ORDINARIA ELETTIVA PER IL QUADRIENNIO 2025-2028

Elezione di tutte le cariche federali, ad eccezione di quella di Presidente della Federazione

Vengono eletti alla carica di Consiglieri Federali i candidati che ottengono il maggior numero dei voti, fermo restando la rappresentanza di genere e, per la sola carica di consigliere in rappresentanza degli atleti, la rappresentanza delle differenti discipline federali come disposto dall'art. 18, comma 2, dello Statuto F.I.S.S.W.. Risultano, infatti, eletti in rappresentanza degli atleti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto della rappresentanza di genere e a condizione che rappresentino due differenti discipline federali. Nel caso in cui gli atleti più votati dovessero appartenere alla medesima disciplina, in presenza di altri candidati alla carica, risulterà eletto il candidato che segue in graduatoria appartenente ad una diversa disciplina.

Ove non sia possibile rispettare le prescritte rappresentanze di genere e di rappresentanza nei termini di cui sopra, i posti rimarranno vacanti fino a nuove elezioni.



Elezione alla carica di Presidente della Federazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 2 dello Statuto F.I.S.S.W. il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in Assemblea, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti o rappresentati accreditati in Assemblea.

In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimangono in prorogatio con competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea da tenersi nei 90 (novanta) giorni successivi e con le modalità previste all'art. 9 dello Statuto.

Al momento di apertura delle operazioni di voto, gli aventi diritto al voto accreditati saranno chiamati ad effettuare 5 diverse votazioni:

- l'elezione del Presidente Federale, votato da tutti i delegati aventi diritto a voto;
- l'elezione dei 7 Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati (di cui almeno 2 di genere diverso), votati solo dai rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto;
- l'elezione dei 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti (uno per genere e rappresentanti due differenti discipline federali), votati solo dai rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto;
- l'elezione di 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici, votato solo dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto;
- l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, votato da tutti i delegati aventi diritto a voto.

Queste le specifiche:

- i rappresentanti degli affiliati votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 7 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori;
- i rappresentanti degli atleti votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 2 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori;
- i rappresentanti dei tecnici votano per l'elezione del Presidente della Federazione, del Consigliere Federale di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.

L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Ogni elettore potrà votare un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo da eleggere.